

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (2681)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 2.

G2.101 (testo 2)
CALIENDO, PALMA

Il Senato,
premessò che:

a) il disegno di legge in esame delega il Governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ponendo criteri e principi direttivi, da un lato, volti a riordinare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali;

b) all'articolo 2 del disegno di legge si prevede, tra le altre disposizioni, di investire sulla specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;

c) il principio adottato nel disegno di legge mira a perseguire l'obiettivo della specializzazione del giudice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservando le relative competenze ad alcuni tribunali da individuare sulla base di parametri concorrenti, mantenendo ferma la competenza diffusa in relazione alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di consumatori, professionisti e imprenditori cosiddetta sotto soglia;

d) i criteri di delega che guidano l'obiettivo della specializzazione sono diversi in relazione, per un verso, alle procedure di amministrazione straordinaria e, per l'altro, a tutte le altre procedure non da sovraindebitamento; in particolare, nel disegno di legge si propone di attribuire la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi im-

prese ai tribunali ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa e la competenza relativa alle procedure concorsuali riguardanti gli imprenditori cosiddetti sopra soglia ad un più elevato numero di tribunali, da individuare a cura del legislatore delegato sulla base di parametri predeterminati;

e) ferma la condivisibile esigenza di assicurare un giudice specializzato per le procedure concorsuali è opportuno però che la riforma non produca inefficienze a carico del sistema giustizia, generando un esponenziale incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di medie-grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date;

f) è dunque necessario che in sede di individuazione dei tribunali cui riservare la predetta competenza si tenga conto innanzi tutto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, e cioè di recepire al fine della competenza territoriale la nozione di «centro degli interessi principali del debitore», nonché di parametri adeguati, in grado di individuare gli uffici effettivamente idonei, anche con l'eventuale adeguamento degli organici dei magistrati, in modo da garantire che la sottrazione della materia alla competenza degli uffici di piccole dimensioni, non sia adeguatamente compensata da un significativo incremento dell'efficienza del servizio giustizia in una materia così importante per la competitività del Paese;

g) è indispensabile pertanto assicurare che il legislatore delegato operi attenendosi ad indici predeterminati, tali da consentire di attribuire la competenza sulle procedure concorsuali «ordinarie» ad un numero di tribunali significativamente superiore a quelli in cui ha sede la sezione specializzata in materia di impresa, includendo quelli con il circondario di almeno 200.000 abitanti, non solo per il sostanziale rispetto di quanto previsto dalla citata lettera *f)* ai fini della competenza territoriale, ma anche per evitare che la riforma si traduca in un rallentamento dei tempi delle procedure dovuto ad un non proporzionato rapporto tra il numero dei procedimenti e le risorse materiali e di personale disponibili presso i predetti uffici;

h) ai fini di quanto previsto dalla lettera *g)*, è dunque necessario che l'individuazione dei predetti uffici sia fatta precedere da una approfondita fase di monitoraggio e analisi dei dati disponibili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, includendo quelli con il circondario di almeno 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione;

a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare,

ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia;

a provvedere, infine, ad una successiva costante attività di monitoraggio della regolazione introdotta allo scopo di valutare l'opportunità di procedere ad interventi di revisione con i previsti decreti delegati correttivi.

G2.103

CASSON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AS 2681),

premesso che:

l'articolo 2, contenente i principi generali su cui si fonda l'intervento normativo, conferisce delega al Governo affinché siano individuati tra i Tribunali esistenti quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali diverse da quelle relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione nonché relative a consumatori, professionisti e imprenditori dal ridotto profilo dimensionale di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo 2;

considerato che:

l'esercizio di tale delega, con riguardo a fattispecie di procedure concorsuali concernenti imprenditori «non piccoli», finirebbe per attribuirne la competenza solo ad alcuni Tribunali a scapito dei restanti, le cui sezioni fallimentari oggi operano nel rispetto degli ordinari criteri di competenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di lasciare inalterati i vigenti criteri di attribuzione della competenza fallimentare ai Tribunali esistenti, al fine di evitare l'effetto negativo di concentrazione solo su alcuni uffici giudiziari della materia concorsuale che appesantirebbe ulteriormente il carico di lavoro di tali sedi giudiziarie principali. A tal fine si potrebbero implementare gli organici delle esistenti sezioni fallimentari dei Tribunali prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzione di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni e che per tali ragioni possiedano comprovate capacità gestionali, a condizione che non siano stati dichiarati falliti.
